

**CONCESSIONE D'USO DI IMPIANTI PUBBLICITARI
INSISTENTI PRESSO I CENTRI SPORTIVI DI PROPRIETÀ DEL
COMUNE DI MILANO ED IN GESTIONE A MILANOSPORT S.p.A.**

CONTRATTO

tra

Milanosport S.p.A., con sede in Milano, viale Tunisia n. 35, in persona del Direttore Generale dott. Raphael Lorenzo Caporali, partita IVA 10809480154 (di seguito: **Milanosport**),

e

_____ , con sede in _____ , _____ , in persona del _____ , partita IVA _____ , (di seguito: **Concessionario**),
di seguito denominate congiuntamente le Parti.

Premesso che

- **Milanosport** ha esperito, in data _____ , procedura aperta avente ad oggetto la concessione d'uso di n. 40 (quaranta) impianti pubblicitari (definiti, anche, semplicemente impianti) insistenti presso i centri sportivi di proprietà del Comune di Milano ed in gestione a **Milanosport**;
- il **Concessionario** si è aggiudicato la suddetta gara, avendo presentato la miglior offerta al rialzo sulla base d'asta stabilita in un canone d'uso complessivo di € 116.400,00 (centosedicimilaquattrocento) oltre I.V.A. per l'intera durata del contratto;
- l'offerta presentata dal **Concessionario** è pari ad un canone complessivo in favore di **Milanosport** di € _____ (_____) oltre I.V.A.;
- il presente contratto regola i rapporti tra **Milanosport** ed il **Concessionario** per l'uso degli impianti pubblicitari di cui sopra;

tutto ciò premesso e ritenuto, e fatte le premesse parte integrante del presente contratto, le Parti concordano quanto segue:

Art. 1 – OGGETTO

1.1. Il presente contratto ha per oggetto la concessione d'uso di n. 40 (quaranta) impianti pubblicitari (definiti, anche, semplicemente impianti) insistenti presso i centri sportivi di proprietà del Comune di Milano ed in gestione a **Milanosport**, esattamente individuati negli Allegati al Capitolato Speciale.

Art. 2 – CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

2.1. Il canone complessivo di € _____(euro _____/00), pari all'offerta presentata dal **Concessionario**, ripartito su base annua, dovrà essere corrisposto dal **Concessionario** medesimo in favore di **Milanosport** anticipatamente in rate trimestrali uguali entro il quindicesimo giorno del primo mese del trimestre di riferimento mediante bonifico sul conto corrente bancario indicato all'art. 19 del presente contratto.

2.2. Il canone sarà soggetto ad aggiornamento annuo nel limite della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dell'anno precedente. L'aggiornamento avverrà automaticamente, senza necessità di richiesta scritta.

2.3. Il canone pattuito non subirà variazioni nel caso di aumento o diminuzione del numero degli impianti pubblicitari, o della complessiva superficie di riferimento, nel limite del 10%.

2.4. Il canone pattuito non subirà variazioni nel caso in cui **Milanosport** eserciti la facoltà di cui all'art. 5 del presente contratto.

2.5. Il mancato rispetto dei suddetti termini di pagamento comporterà l'applicazione degli interessi per ritardato pagamento calcolati al tasso legale maggiorato di cinque punti percentuali, da corrispondersi contestualmente al primo rateo di canone in scadenza.

2.6. Il canone è sempre dovuto, per tutta la durata contrattuale, anche nel caso di mancato utilizzo degli impianti pubblicitari.

Art. 3 – DURATA

3.1. La concessione avrà durata di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data della sottoscrizione del presente contratto, con facoltà di proroga, a discrezione di **Milanosport**, per un ulteriore periodo di 12 (dodici) mesi.

Art. 4 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

4.1. Sono completamente a carico del **Concessionario** i seguenti obblighi ed i relativi costi:

- a) messa in funzione degli impianti pubblicitari;
- b) in caso di impianti pubblicitari illuminati, ripristino dell'impianto elettrico, allacciamento elettrico ed energia elettrica consumata;
- c) messa a norma degli impianti pubblicitari dichiarati non idonei dal Comune di Milano - Settore pubblicità, come indicato nell'elenco di cui all'allegato 1 del Capitolato Speciale;
- d) imposta sulla pubblicità;
- e) eventuale modifica dei formati e/o della tipologia e/o del numero degli impianti di cui all'art. 11 del Capitolato Speciale;
- f) eventuali adeguamenti imposti dal Regolamento Comunale sugli impianti pubblicitari.

Art. 5 - FACOLTÀ DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DA PARTE DI MILANOSPORT E/O DEL COMUNE DI MILANO

5.1. Milanosport e/o il Comune di Milano hanno la facoltà di utilizzare tutti gli impianti indicati nell'allegato 1 del Capitolato Speciale nel periodo 15-31 Maggio (o in altro periodo da concordare) di ogni anno per tutta la durata contrattuale.

5.2. Milanosport comunica al **Concessionario** la volontà di avvalersi della facoltà di cui al precedente comma entro e non oltre il 28 Febbraio di ogni anno (o comunque con almeno 75 giorni di anticipo).

5.3. Ricevuta detta comunicazione, il **Concessionario** è tenuto a consegnare non oltre il 14 Maggio (o comunque entro il giorno precedente la data richiesta), a proprie cure e spese, gli impianti liberi da qualunque affissione pubblicitaria e pronti all'uso. A sua volta, sarà cura di **Milanosport** restituire al **Concessionario** non oltre l'1 Giugno (o comunque non oltre il giorno successivo all'ultima data di utilizzo concordata) gli impianti liberi da qualunque affissione e pronti all'uso.

5.4. Al momento della consegna e della riconsegna degli impianti, le Parti accerteranno in contraddittorio lo stato degli impianti medesimi con apposito sopralluogo da verbalizzare.

Art. 6 - ATTIVITÀ PUBBLICITARIA

6.1. Il **Concessionario** ha la facoltà di effettuare, per l'intero periodo contrattuale, l'attività di affissione di pubblicità commerciale a proprie cura e spese e con proprio personale, sugli impianti pubblicitari oggetto del presente contratto, sollevando **Milanosport** da qualsiasi responsabilità civile e penale che dovesse derivare dall'attività oggetto della presente concessione.

6.2. **Milanosport** ha la facoltà di rimuovere e/o far rimuovere l'applicazione della pubblicità contrastante con la normativa vigente o che fosse ritenuta inopportuna o sconveniente, sempre con recupero delle spese tramite la cauzione definitiva versata dal **Concessionario**.

Art. 7 - IDENTIFICAZIONE E CENSIMENTO DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

7.1. Gli impianti sono presi in carico dal **Concessionario** nello stato di fatto esistente al momento dell'aggiudicazione definitiva risultante da sopralluogo effettuato in contraddittorio con l'Ufficio Tecnico di **Milanosport**.

7.2. Il **Concessionario** è tenuto, a propria cura e spese, ad identificare e censire con il proprio logo identificativo gli impianti assegnati entro due mesi dalla stipula del presente contratto e provvedere al ripristino e/o sostituzione di quelli non idonei entro il medesimo termine.

Art. 8 - OBBLIGO DI MANUTENZIONE

8.1. Il **Concessionario**, sin dall'inizio e per tutta la durata del presente contratto, avrà l'obbligo di provvedere, a propria cura e spese, all'esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria per tutti gli impianti ad esso affidati, ivi comprese quelle volte a garantire l'integrità, il decoro ed il perfetto stato di conservazione di ogni impianto, nel più breve tempo possibile dalla constatazione diretta o dalla richiesta di **Milanosport** per l'effettuazione dell'intervento, in ogni caso non oltre il termine di 48 ore.

8.2. Se necessario, l'intervento di manutenzione straordinaria potrà comportare anche la sostituzione completa dell'impianto.

8.3. Il **Concessionario** si impegna ad utilizzare, per la sostituzione e per la manutenzione ordinaria e straordinaria a proprio carico, esclusivamente impianti o

pezzi di ricambio conformi alle tipologie di impianto presenti o autorizzati di volta in volta da **Milanosport**.

Art. 9 - RESTITUZIONE DEGLI IMPIANTI

9.1. Alla scadenza del contratto, gli impianti ritorneranno nella piena disponibilità di **Milanosport** senza alcun onere a carico della medesima.

9.2. Il **Concessionario** dovrà rilasciare gli impianti in buono stato di manutenzione, considerato il deterioramento dovuto all'uso effettuato nella vigenza del contratto. Le lamiere dovranno essere ripulite e coperte da fogli bianchi. L'indicazione/logo del **Concessionario** dovrà essere rimossa dal cappello sommitale.

9.3. **Milanosport** procederà, in contraddittorio con il **Concessionario**, alla verifica degli impianti per constatarne lo stato di manutenzione. Del sopralluogo verrà redatto apposito verbale firmato dall'incaricato di **Milanosport** e dall'incaricato del **Concessionario**. Nel caso in cui gli impianti non fossero in buono stato di manutenzione, il **Concessionario** dovrà sistemarli a propria cura e spese.

Art. 10 - DICHIARAZIONE DI STABILITÀ - VERIFICHE E CONTROLLI

10.1. Entro due mesi dalla stipula del presente contratto, e comunque prima dell'utilizzo di ogni singolo impianto, dovrà essere resa, dal **Concessionario**, la dichiarazione di stabilità contemplata dal vigente Regolamento di attuazione del Codice della Strada.

10.2. **Milanosport** si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che il **Concessionario** possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte del **Concessionario** stesso di tutte le disposizioni contenute nel Capitolato Speciale.

Art. 11 - TRASFERIMENTO, SOSTITUZIONE E MODIFICA DEGLI IMPIANTI

11.1. **Milanosport** potrà, in qualsiasi momento e previo contraddittorio con il **Concessionario**, disporre il trasferimento in altro luogo di uno o più impianti pubblicitari, ed il **Concessionario** avrà l'obbligo di provvedervi a proprie cura e spese nei termini prescritti, senza alcuna variazione al corrispettivo dovuto di cui all'art. 2 del presente contratto.

11.2. Il **Concessionario**, fermo restando il corrispettivo annuo dovuto, potrà, previa autorizzazione di **Milanosport** e l'ottenimento di tutte le autorizzazioni prescritte dalla vigente normativa, disporre il trasferimento in altro luogo a proprie cura e spese di uno o più impianti pubblicitari delle stesse dimensioni e caratteristiche in atto, modificare il formato e/o la tipologia e/o il numero degli impianti, salvo quanto previsto al successivo comma.

11.3.1. L'eventuale presenza di un maggiore o minore numero di impianti pubblicitari o della complessiva superficie di riferimento entro il limite del 10%, non comporterà alcun aumento o diminuzione del corrispettivo pattuito di cui all'art. 2 del presente contratto. Allo stesso modo, entro il predetto limite, qualora, per comprovate ragioni oggettive, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, per ordine delle competenti Autorità amministrative, dovesse aumentare o diminuire la superficie pubblicitaria in concessione, il corrispettivo pattuito non subirà alcuna variazione.

11.3.2. Nel caso in cui la variazione, in aumento o in diminuzione, dovesse superare il 10% degli impianti, il corrispettivo pattuito di cui all'art. 2 del presente contratto subirà automaticamente e proporzionalmente un aumento o una riduzione.

Art. 12 - CAUZIONE DEFINITIVA

12.1. Il **Concessionario** garantisce, per tutta la durata contrattuale, l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni previste dal presente contratto e dell'eventuale obbligo di risarcimento per inadempimento, a mezzo di idonea cauzione definitiva, prestata con la polizza n. ... rilasciata da ____ (indicare Istituto bancario o assicurativo).

12.2. In caso di risoluzione del presente contratto per cause imputabili al **Concessionario**, l'Istituto garante è obbligato a versare immediatamente, senza eccezione alcuna, l'importo per il quale è stata prestata la garanzia, su semplice richiesta scritta di **Milanosport**.

12.3. In caso di mancato versamento delle somme dovute dal **Concessionario**, **Milanosport** ha diritto ad avvalersi della cauzione definitiva.

12.4. La cauzione verrà svincolata quando le parti avranno regolato, in modo definitivo, ogni conto o partita in sospeso dipendente dall'esecuzione del contratto e verrà restituita al **Concessionario** solo dopo che il provvedimento di svincolo risulterà perfezionato.

12.5. In caso di inadempimenti del **Concessionario** per l'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori, **Milanosport** ha diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal **Concessionario** medesimo.

Art. 13 - SPESE

13.1. Tutte le spese inerenti il contratto saranno a carico del **Concessionario** senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti di **Milanosport**.

Art. 14 - RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

14.1.1. Il **Concessionario** è responsabile nei confronti di **Milanosport** dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del presente contratto.

14.1.2. Il **Concessionario** è altresì responsabile nei confronti di **Milanosport** e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del presente contratto, anche se derivanti dall'operato dei propri dipendenti o consulenti.

14.2. È fatto obbligo al **Concessionario** di mantenere **Milanosport** sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

14.3. Il **Concessionario** è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze impiegate nella gestione e in tutte le attività connesse al presente contratto.

14.4. È fatto carico al **Concessionario** di dare piena attuazione, nei riguardi del personale comunque dallo stesso funzionalmente dipendente, agli obblighi dell'assicurazione e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

Art. 15 – POLIZZE DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PER DANNI DI ESECUZIONE

15.1. Il **Concessionario** ha trasmesso a **Milanosport** la polizza di assicurazione n. _____ (e la relativa quietanza di intervenuto pagamento del premio), stipulata con la Compagnia Assicurativa _____ con massimale _____ (massimale minimo non inferiore ad € 1.000.000,00), valida per tutta la durata del presente contratto,

a copertura degli eventuali danni causati, direttamente od indirettamente, dal **Concessionario** medesimo nei confronti di terzi.

15.2. Il **Concessionario** ha trasmesso, altresì, a **Milanosport** la polizza di assicurazione n. _____ (e la relativa quietanza di intervenuto pagamento del premio), stipulata con la Compagnia Assicurativa _____ con massimale _____ (massimale minimo non inferiore ad € 100.000,00), valida per tutta la durata del presente contratto, a copertura degli eventuali danni causati dal **Concessionario** medesimo ad impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi durante l'esecuzione del presente contratto.

15.3. Il **Concessionario** dovrà trasmettere a **Milanosport** le quietanze di intervenuto pagamento del premio relative alle suddette polizze con la periodicità prevista dalle polizze stesse, onde verificarne il permanere della validità nel corso della durata del presente contratto.

15.4. L'inadempimento agli obblighi sopra esplicitati costituisce causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Art. 16 - FALLIMENTO DEL CONCESSIONARIO

16.1. In caso di fallimento del **Concessionario**, il presente contratto si intende risolto di diritto.

16.2. In nessun caso **Milanosport** sarà tenuta al rimborso di quanto pagato dal **Concessionario** a qualsiasi titolo e nemmeno al subentro nelle obbligazioni dallo stesso assunte nei confronti dei terzi.

Art. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

17.1. In caso di gravi o ripetute inadempienze del **Concessionario**, **Milanosport** potrà, fatto salvo il proprio diritto di rivalsa per i danni subiti, risolvere il presente contratto, previa comunicazione scritta al **Concessionario**.

17.2. **Milanosport**, ferma ed impregiudicata l'eventuale richiesta di risarcimento per i danni subiti, potrà risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione al **Concessionario** nei seguenti casi:

a) mancato pagamento del corrispettivo di cui all'art. 2 del presente contratto alle scadenze prescritte;

- b) mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa nel termine di 15 giorni dalla richiesta di **Milanosport**;
- c) cessione totale o parziale del presente contratto;
- d) reiterati comportamenti che giustifichino l'applicazione di una penale;
- e) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino per più di 3 (tre) volte e siano preceduti da una comunicazione scritta;
- f) inosservanza, da parte del **Concessionario**, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell'esecuzione del contratto.

Art. 18 - RECESSO UNILATERALE

18.1. **Milanosport** ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal presente contratto per motivi di interesse pubblico, nonché nei casi, sotto imposizione del Comune di Milano, di cessazione della gestione di uno o più impianti, dandone comunicazione scritta al **Concessionario**.

18.2. Il recesso dovrà essere esercitato al domicilio del **Concessionario** e non potrà avere effetto prima che siano decorsi 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma.

18.3. Nulla è dovuto al **Concessionario** nel caso di esercizio del diritto di cui al presente articolo da parte di **Milanosport**.

Art. 19 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

19.1. Il **Concessionario** assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

19.2.1. Il **Concessionario** dovrà corrispondere in favore di **Milanosport** il canone annuale di cui all'art. 2 del presente contratto sul conto corrente bancario avente i seguenti estremi identificativi:

Istituto di credito _____, Conto corrente n. _____, Codice IBAN _____.

19.2.2. Le generalità delle persone delegate ad operare sul suddetto conto sono le seguenti:

Nome _____ Cognome _____ data e luogo di nascita _____
residenza _____ codice fiscale _____.

Art. 20 - PENALI

20.1.1. In caso di irregolarità o di mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente contratto e dalle disposizioni vigenti, al **Concessionario** possono essere inflitte penali, determinate da **Milanosport**, fino ad un massimo pari al 10 (dieci) % dell'ammontare netto contrattuale.

20.1.2. Nel caso in cui, a causa della condotta particolarmente negligente del **Concessionario**, quest'ultimo dovesse essere destinatario di penali pari o superiori all'importo massimo suddetto, **Milanosport** potrà promuovere la procedura di risoluzione del contratto per inadempimento.

20.2. Si individuano le fattispecie soggette alle seguenti penali:

a) utilizzo degli impianti eseguito in violazione delle modalità indicate nel presente contratto: da € 100,00 (cento) ad € 500,00 (cinquecento) per ciascuna violazione;

b) qualora, per responsabilità del **Concessionario**, si rendesse necessario procedere d'ufficio al ripristino degli impianti, gli oneri connessi dovranno essere rimborsati a **Milanosport**; in tali casi verrà applicata, altresì, una penale nella misura fissa di € 500,00 (cinquecento) per ogni verbale di contestazione;

c) inottemperanza anche occasionale agli obblighi, di cui all'art. 11 del presente contratto, di trasferimento e/o di modifica del formato e/o del numero degli impianti: da € 50,00 (cinquanta) ad € 200,00 (duecento) per ogni verbale di contestazione;

d) qualora per responsabilità del **Concessionario** si rendesse necessario procedere d'ufficio al trasferimento e/o modifica del formato e/o del numero degli impianti, gli oneri connessi dovranno essere rimborsati a **Milanosport**; in tali casi verrà applicata, altresì, una penale nella misura fissa di € 500,00 (cinquecento) per ogni verbale di contestazione;

e) inottemperanza anche occasionale agli obblighi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di cui all'art. 8 del presente contratto: da € 50,00 (cinquanta) ad € 200,00 (duecento) per manutenzione ordinaria e da € 100,00 (cento) ad € 500,00 (cinquecento) per manutenzione straordinaria, per ogni verbale di contestazione;

f) qualora, per responsabilità del **Concessionario**, si rendesse necessario procedere d'ufficio agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, gli oneri connessi dovranno essere rimborsati a **Milanosport**; in tali casi verrà applicata, altresì, una penale nella misura fissa di € 500,00 (cinquecento) per ogni verbale di contestazione;

20.3. Per ogni altra fattispecie non espressamente contemplata, potrà essere applicata una penale compresa tra € 50,00 (cinquanta) ed € 200,00 (duecento).

20.4. Gli importi delle penali espressi in valore assoluto vengono adeguati annualmente al 100% dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

20.5.1. Le eventuali contestazioni saranno notificate da **Milanosport** al **Concessionario** che dovrà proporre le proprie controdeduzioni entro 10 giorni, o nel termine inferiore che sia ritenuto necessario, qualora indicato nella comunicazione dell'addebito.

20.5.2. La mancata o tardiva risposta nei termini indicati da parte del **Concessionario** assumerà valore di tacita approvazione della contestazione da parte dello stesso.

20.5.3. **Milanosport**, non oltre 15 giorni dal ricevimento delle controdeduzioni, dovrà confermare o meno le contestazioni elevate mediante notifica della propria decisione, anche a mezzo raccomandata RR, con contestuale applicazione delle penali previste.

20.5.4. Il pagamento delle penali dovrà avvenire entro dieci giorni dalla conclusione della procedura di contestazione. Qualora il **Concessionario** non procederà al pagamento dei rimborsi spese e/o delle penali, **Milanosport** procederà a rivalersi sulla cauzione depositata.

20.6. L'applicazione della penale non preclude **Milanosport** dalla possibilità di mettere in atto altre forme di tutela.

Art. 21 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO - MODIFICAZIONI SOGGETTIVE

21.1 Non è ammesso il subappalto.

21.2. Per il **Concessionario** è vietata la cessione, anche parziale, del contratto.

21.3. Modificazioni soggettive dell'assetto societario/aziendale del **Concessionario** quali, a titolo indicativo ma non esaustivo, cessione o affitto anche parziale di ramo

d'azienda ovvero fusioni o incorporazioni societarie, dovranno essere tempestivamente comunicate a **Milanosport** che a tal fine si riserverà di accettarle.

Art. 22 - DOCUMENTI CONTRATTUALI

22.1. Il Capitolato Speciale e gli allegati del medesimo costituiscono parte integrante del presente contratto.

Art. 23 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

23.1. Per ogni eventuale controversia relativa a validità, efficacia, interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente contratto, è competente il foro di Milano.

Art. 24 - ELEZIONE DI DOMICILIO

24.1. A tutti gli effetti del presente contratto il **Concessionario** dovrà eleggere il proprio domicilio in Milano.

Art. 25 - ADEMPIMENTI ANTIMAFIA

25.1. Si dà atto che non sussiste, nei confronti del **Concessionario**, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della Legge 575/65 e successive modificazioni, come risulta dalla documentazione antimafia prevista dal D.P.R. 252/1998, acquisita agli atti e consistente in _____, rilasciato da _____ in data _____, che si allega al presente contratto.

Art. 26 - CODICE ETICO

26.1. Il **Concessionario** dichiara di essere a conoscenza del Codice Etico di **Milanosport** (reperibile all'interno del sito internet www.milanosport.it, alla sezione "Trasparenza" - "Codice etico") e di rispettarne integralmente i contenuti.

Art. 27 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

27.1. Le Parti forniscono il loro consenso, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati personali per l'esecuzione del presente contratto e per ottemperare agli obblighi di legge in relazione ad adempimenti connessi al presente contratto.

Art. 28 - RINVIO A NORME VIGENTI

28.1. Per quanto non risulta contemplato nel presente contratto, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

MILANOSPORT S.p.A.

Il Direttore Generale

Dr. Raphael Lorenzo Caporali

CONCESSIONARIO

.....
(_____)

CLAUSOLE PARTICOLARMENTE ONEROSE

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il **Concessionario** dichiara di avere esatta conoscenza di tutte le clausole contrattuali, di tutti i documenti amministrativi e tecnici allegati al presente contratto ed, in special modo, al Capitolato Speciale, i quali ha potuto conoscere e valutare attentamente.

Il **Concessionario**, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, sottoscrivendo quanto sopra, oltre a tutte le pagine del contratto e del Capitolato Speciale, come pure di tutti gli altri elaborati allegati al medesimo, dichiara di voler approvare in modo specifico tutte le clausole di tutti gli articoli seguenti:

Art. 5 - FACOLTÀ DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DA PARTE DI MILANOSPORT E/O DEL COMUNE DI MILANO

Art. 8 - OBBLIGO DI MANUTENZIONE

Art. 14 - RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

Art. 16 - FALLIMENTO DEL CONCESSIONARIO

Art. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 18 - RECESSO UNILATERALE

Art. 20 - PENALI

II CONCESSIONARIO